

Legenda:

- le parti riportate in corsivo sono meramente facoltative e possono, pertanto, o essere soppresse o essere sostituite con prescrizioni diverse.

CONVENZIONE QUADRO DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DITRA I COMUNI DI

L'annoil giorno..... del mese ditra i Comuni k, x, y e z rappresentati dai loro legali rappresentanti, in esecuzione delle deliberazioni consiliari di seguito indicate:

- **K** rappresentato dal Sindaco, in esecuzione della deliberazione consiliare n..... del ;
 - **X** rappresentato dal Sindaco, in esecuzione della deliberazione consiliare n..... del ;
 - **Y** rappresentato dal Sindaco, in esecuzione della deliberazione consiliare n..... del ;
 - **Z** rappresentato dal Sindaco, in esecuzione della deliberazione consiliare n..... del ;
- si conviene quanto segue:

Premesso che ⁽¹⁾

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente convenzione disciplina la costituzione, le norme fondamentali di organizzazione e di funzionamento dell'Associazione.....⁽²⁾, di seguito denominata "Associazione".
2. L'Associazione è costituita tra i Comuni di.....⁽³⁾ ai sensi dell'art 22 della legge regionale 1/2006. L'adesione successiva di altri comuni comporta la modifica della presente convenzione quadro e di ogni altro atto assunto dagli organi dell'Associazione nelle parti eventualmente incompatibili a seguito della nuova dimensione della stessa.

¹ Si indicano i presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato l'attivazione della forma associativa.

² Indicare la denominazione ufficiale dell'associazione, oppure riportare i nomi dei comuni aderenti. Nel secondo caso, l'ingresso di nuovi comuni o il recesso degli originari aderenti comporta la necessaria modifica della denominazione.

³ Indicare i comuni aderenti. Si ricorda che i comuni possono essere di qualsiasi dimensione demografica, ma devono essere necessariamente contermini e non devono appartenere ad altra associazione intercomunale.

3. L'Associazione è costituita con il fine di gestire in forma associata una pluralità di funzioni e servizi precisate all'articolo 2, comma 2.

4. *L'Associazione promuove l'integrazione tra i comuni che la compongono ed il miglioramento della efficienza e della efficacia delle funzioni e dei servizi erogati ai cittadini nell'intero territorio, anche tramite l'ottimizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali.*

Art. 2

(Convenzioni attuative)

1. Il concreto svolgimento dei servizi e delle funzioni in forma associata è disciplinato, nel rispetto delle indicazioni generali contenute nella presente convenzione quadro, da apposite convenzioni attuative con le modalità e i contenuti previsti all'art. 3. Per ogni convenzione attuativa deve essere stabilito il termine entro il quale deve avvenire la relativa stipulazione.

2. In particolare sono oggetto della gestione associata i seguenti servizi e funzioni⁽⁴⁾:

a. Il servizio X è svolto tra i Comuni di: _____.

La relativa convenzione attuativa dovrà essere stipulata entro il _____;

b. Il servizio Y è svolto tra i Comuni di: _____.

La relativa convenzione attuativa dovrà essere stipulata entro il _____;

c. Il servizio Z è svolto tra i Comuni di: _____.

La relativa convenzione attuativa dovrà essere stipulata entro il _____;

3. La mancata stipulazione della convenzione attuativa entro il termine stabilito, il recesso di un Comune, l'ingresso di un nuovo Comune o lo scioglimento della stessa comportano la modifica della presente convenzione quadro secondo quanto disposto dall'art. 20.

Art. 3

(Contenuto delle convenzioni attuative)

1. La gestione associata delle funzioni e servizi è realizzata attraverso convenzioni attuative che devono stabilire:

a. l'indicazione dettagliata della funzione/servizio gestito⁽⁵⁾;

b. le modalità di organizzazione e svolgimento del servizio;

c. l'individuazione della sede dell'ufficio comune e di eventuali sedi distaccate;

d. le competenze con rilevanza interna ed esterna dell'ufficio comune⁽⁶⁾;

⁴ Inserire l'elenco delle funzioni e dei servizi.

⁵ E' necessario cogliere il nucleo fondamentale della gestione associata in relazione alla diversa natura delle funzioni, attività e servizi elencati.

⁶ All'ufficio comune si possono dare poteri a carattere istruttorio (predisposizione dei provvedimenti che devono essere adottati da altri organi comunali), a carattere decisorio (potere di adottare provvedimenti a rilevanza esterna) e di coordinamento, indicando i procedimenti, subprocedimenti e attività che invece restano eventualmente in capo ai singoli Comuni.

- e. i requisiti che deve possedere il responsabile della gestione (preposto all'ufficio comune) e le modalità della sua individuazione;
 - f. i rapporti finanziari tra gli enti aderenti alla convenzione attuativa ed i reciproci obblighi e garanzie;
 - g. beni, strutture e personale messi a disposizione dell'ufficio comune.
2. Le convenzioni disciplinano, tra l'altro, il rapporto funzionale del personale preposto allo svolgimento delle attività associate con il comune individuato quale ufficio comune, fermo restando il rapporto di servizio dei medesimi con l'ente di appartenenza⁽⁷⁾.

Art. 4

(Armonizzazione dei regolamenti comunali)

1. Nello svolgimento delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata rimangono in vigore, se ed in quanto applicabili, i regolamenti dei singoli enti, sino all'adozione di nuove ed uniformi disposizioni regolamentari afferenti i servizi gestiti.⁽⁸⁾
2. I consigli comunali provvedono progressivamente all'adeguamento dei singoli regolamenti sulla base delle proposte formulate dalla Conferenza dei Sindaci la quale delibera sugli schemi previamente redatti dall'ufficio comune.

Art. 5

(Sede e simbolo dell'Associazione)

1. L'Associazione ha sede presso il Comune di _____ che svolge il ruolo di Comune capofila e tiene, altresì, i rapporti istituzionali per conto dell'Associazione.⁽⁹⁾
2. *Gli organismi dell'Associazione possono riunirsi anche in luogo diverso dalla sede.*
3. *L'Associazione può dotarsi, con deliberazione della Conferenza dei Sindaci, di un proprio simbolo.*
4. *E' autorizzata ogni forma di registrazione, per l'uso esclusivo, prevista dalla normativa di settore, in particolare quella sulla stampa e sul c.d. "dominio"⁽¹⁰⁾.*

⁷ Si rammenta che le Associazioni intercomunali non sono enti locali e sono prive di personalità giuridica; non è pertanto ipotizzabile un rapporto di servizio con l'Associazione: il rapporto di servizio del personale dei comuni è e rimane instaurato tra il comune di appartenenza ed il dipendente.

Ciò non toglie che con le singole convenzioni che regolano le modalità di svolgimento associato delle attività si disponga che il rapporto funzionalmente si svolga "alle dipendenze", vale a dire in favore, a beneficio, dell'associazione intercomunale.

⁸ Perché l'ufficio comune possa essere immediatamente operativo è opportuno che lo stesso sia messo in condizione di applicare regolamenti sufficientemente uniformi. Spetterà ai Comuni convenzionati risolvere la questione secondo modalità condivise (ad esempio tra i compiti dell'ufficio comune potrebbe essere inserita anche l'istruttoria sui regolamenti che incidono sullo svolgimento delle funzioni e dei compiti affidati all'ufficio).

⁹ L'individuazione del comune capofila per i rapporti istituzionali è obbligatoria ai sensi dell'art. 22, comma 5, lett. d). La presenza di tale figura è resa necessaria dal fatto che l'Associazione intercomunale è una forma di coordinamento tra Comuni per la gestione associata di servizi propri e non è dotata di personalità giuridica.

¹⁰ Si tratta di un generico richiamo alla normativa di settore, a cui si rimanda. Per dominio informatico si intende un sistema di più computer collegati con un gruppo di utenti che vengo autenticati con uno user e una password.

CAPO II

Organismi di coordinamento

Art. 6

(Individuazione)

1. Sono organismi di coordinamento dell'Associazione il Presidente e la Conferenza dei Sindaci.

Art. 7

(Presidente dell'Associazione)

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dalla Conferenza dei Sindaci nel proprio seno *a maggioranza assoluta dei componenti*⁽¹¹⁾; contestualmente viene eletto anche il Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento nonché nel caso di sospensione nell'esercizio della funzione nei casi previsti dalla legge⁽¹²⁾.
2. In caso di decadenza dalla carica di Sindaco, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente sino alla elezione del successore.
3. La carica di Presidente è riservata ai Sindaci e non è delegabile⁽¹³⁾.
4. Il Presidente convoca e presiede la Conferenza dei Sindaci, e ne fissa il relativo ordine del giorno.

Art. 8

(Conferenza dei Sindaci)

1. La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei comuni aderenti. Essi possono farsi sostituire oltre che dal Vicesindaco anche da altro assessore delegato per iscritto.
2. La Conferenza dei Sindaci è validamente costituita quando sia presente la maggioranza dei componenti, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti⁽¹⁴⁾.
3. La Conferenza esercita le seguenti funzioni:
 - a) propone servizi e funzioni aggiuntivi da associare rispetto a quelli indicati all'art. 2;
 - b) *approva le bozze di convenzione attuativa proposte dalla Conferenza dei segretari, da sottoporre alle rispettive Giunte comunali per l'approvazione finale;*
 - c) *nomina, per ciascun servizio o funzione, un proprio componente che sovrintende al corretto funzionamento della gestione associata;*
 - d) *approva i prospetti economico-finanziari dei servizi gestiti in forma associata, proposti dai responsabili della gestione, preposti a ciascun ufficio comune, ed il prospetto economico-finanziario*

¹¹ Possono essere previsti quorum diversi.

¹² In via alternativa si potrebbe prevedere che sia il Presidente a scegliere il Vicepresidente.

¹³ La non delegabilità riguarda esclusivamente la carica-funzione di Presidente. Pertanto, il sindaco non potrà delegare il ruolo di Presidente ma solo la carica di componente la Conferenza dei Sindaci.

¹⁴ L'indicazione del quorum strutturale e funzionale è necessaria; quella proposta dal testo è solo esemplificativa, e può essere sostituita anche da altri criteri (es. unanimità).

per le attività generali per il funzionamento dell'Associazione¹⁵), proposto dalla Conferenza dei segretari; tali prospetti sono elaborati in raccordo con i singoli comuni interessati nella fase di predisposizione del bilancio di previsione e del Piano esecutivo di gestione e specificano il riparto degli oneri;

e) decide sulle variazioni da apportare, in corso d'anno, ai prospetti economico-finanziari, ai sensi dell'art. 10;

f) approva il documento finanziario preventivo ed il rendiconto dell'Associazione, predisposti dalla Conferenza dei segretari ai sensi dell'art. 10;

g) esamina, in riferimento alle funzioni ed ai servizi oggetto della attività dell'Associazione, ogni questione ritenuta di interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività politiche dei singoli enti.

4. La Conferenza è convocata, di norma ogni 30 giorni o su richiesta motivata di un componente.

5. Le deliberazioni adottate dalla Conferenza dei Sindaci sono verbalizzate dal Capo coordinatore della Conferenza dei segretari e trasmesse ai Comuni e agli uffici comuni.

CAPO III

Organizzazione amministrativa.

Forme di coordinamento tecnico, amministrativo e organizzativo

Art. 9

(Organizzazione degli uffici e del personale)

1. L'Associazione si avvale degli uffici e del personale dei comuni aderenti sia per lo svolgimento delle attività generali, necessarie per il suo funzionamento, sia per la realizzazione delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata.

2. Lo specifico modello di organizzazione degli uffici e del personale¹⁶ in forma associata viene regolato dalle singole convenzioni attuative di cui all'art. 3, in modo tale da garantire l'autonomia, la funzionalità e l'economicità nella gestione.

¹⁵ Per attività "generali per il funzionamento dell'Associazione" si intendono le attività di carattere "trasversale" (coordinamento tra gli enti partecipanti, supporto amministrativo agli organi dell'associazione ; informazione sulle attività della associazione , e così via) non riconducibili alla gestione in senso stretto delle specifiche funzioni e servizi oggetto di gestione associata.

¹⁶ Ad es. dotazione organica e caratteristiche del personale.

Art. 10

(Coordinamento tecnico dell'Associazione) ⁽¹⁷⁾

1. Al fine di assicurare il coordinamento operativo delle attività dell'Associazione è istituita la Conferenza dei segretari comunali⁽¹⁸⁾. Tra questi viene scelto un Capo coordinatore.
2. La Conferenza dei segretari cura l'attuazione delle finalità dell'Associazione e la realizzazione degli obiettivi e degli indirizzi definiti dalla Conferenza dei Sindaci. A tale fine:
 - a) elabora, con il concorso dei responsabili delle amministrazioni interessate⁽¹⁹⁾, le proposte di organizzazione dei servizi e delle funzioni da gestire in forma associata;
 - b) svolge attività di impulso, coordinamento e verifica nei confronti degli uffici comuni dei singoli servizi e funzioni associate;
 - c) predispose il prospetto economico-finanziario relativo alle attività generali per il funzionamento dell'Associazione e gestisce le relative risorse, sulla base degli indirizzi della Conferenza dei Sindaci;
 - d) elabora il documento finanziario preventivo dell'Associazione, desunto dall'insieme dei prospetti economico-finanziari dei servizi associati predisposti dagli uffici comuni e dal prospetto economico-finanziario per le attività generali per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci;
 - e) redige il rendiconto dell'Associazione e la relazione illustrativa delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti, ai sensi dell'art. 16;
 - f) adotta tutte le misure necessarie a realizzare una adeguata ed efficace interconnessione tra gli uffici comunali interessati dalle gestioni associate, informando periodicamente della sua attività il componente la Conferenza dei Sindaci, individuato ai sensi dell'art. 8, comma 5, lett. c).
3. Il Capo coordinatore partecipa, in qualità di segretario, alle sedute della Conferenza dei Sindaci.

Art. 11

(Commissioni tecniche)

1. Al fine di facilitare la predisposizione dei progetti di organizzazione dei servizi e delle funzioni associate, ovvero qualora il coordinamento delle attività gestite in forma associata lo renda necessario, la Conferenza dei segretari può istituire apposite commissioni tecniche, composte dai responsabili di servizi o da altri dipendenti dei comuni associati, con lo scopo di esaminare le problematiche attinenti l'esercizio delle attività dell'Associazione.

¹⁷ L'organo di coordinamento è eventuale ma, di fatto, indispensabile. Nel caso si voglia inserire tale figura si potrebbero prevedere, in alternativa alla soluzione proposta (di un unico organo collegiale), molteplici e diverse forme di coordinamento, diversificate per settori di competenza (settore tecnico, amministrativo, organizzativo).

¹⁸ Il coordinamento potrebbe essere dato anche ad altri soggetti, ad esempio ad un Direttore generale. Deve, in ogni caso, trattarsi di un organo/soggetto permanente, dotato di poteri decisionali, corrispondenti ai compiti previsti all'art. 10, comma 2.

¹⁹ Potrebbero essere i responsabili dei singoli servizi che hanno le conoscenze necessarie in merito.

CAPO IV

Finanza e contabilità

Art. 12

(Previsioni contabili e programmatiche)

1. In corrispondenza con l'elaborazione dei bilanci preventivi dei comuni e comunque *entro il 31 ottobre* di ogni anno la Conferenza dei Sindaci approva i prospetti economico-finanziari dei singoli servizi gestiti in forma associata ed il prospetto economico-finanziario relativo alle attività generali per il funzionamento dell'Associazione.
2. I prospetti economico-finanziari, dopo l'approvazione, sono trasmessi ai Comuni associati al fine di consentire il loro inserimento nei rispettivi bilanci, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, commi 2, 3 e 4.
3. La Conferenza dei Sindaci approva entro il _____ il documento finanziario preventivo desunto dai prospetti di cui al comma 1.

Art. 13

(Fonti finanziarie)

1. Le risorse necessarie a sostenere l'attività istituzionale dell'Associazione e l'esecuzione delle funzioni e dei servizi associati derivano dalle assegnazioni ottenute dalla Regione e da altri enti e da risorse proprie di bilancio dei comuni associati.
2. Ogni Comune facente parte dell'Associazione iscrive nel proprio bilancio, in appositi interventi, le somme relative alle spese ed alle entrate che si riferiscono alle attività svolte in forma associata, nonché le somme relative alle spese ed alle entrate che si riferiscono alle attività generali per il funzionamento dell'Associazione, così come risultanti dai rispettivi prospetti economico-finanziari di cui all'art. 12.
3. Per ogni servizio o funzione gestito in forma associata il Comune, individuato come sede dell'ufficio comune, ai sensi della relativa convenzione attuativa, inserisce nel proprio bilancio le previsioni di spesa e di entrata desunte dal relativo prospetto economico-finanziario, e provvede a redigere un rendiconto finale.
4. Il Comune di⁽²⁰⁾, sede dell'Associazione, iscrive nel proprio bilancio le assegnazioni regionali o di altri enti, nonché le risorse messe a disposizione dai comuni aderenti, _____ (*in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente*)⁽²¹⁾, per le attività generali per il funzionamento dell'Associazione, della cui gestione provvede a redigere un rendiconto finale.

²⁰ Indicare il comune già designato come sede istituzionale dell'associazione, incaricato della gestione del conto per le attività generali per il funzionamento dell'associazione e della raccolta e successivo riparto delle assegnazioni regionali.

²¹ Il criterio di riparto delle spese per le attività generali per il funzionamento dell'Associazione basato sulla popolazione non è vincolante, e può essere sostituito da altre modalità di riparto.

Art. 14

(Gestione contabile)

1. Ai fini del controllo economico della gestione nonché per le esigenze di rendicontazione dei comuni associati, i comuni sede dell'ufficio comune per la gestione delle singole convenzioni ed il Comune di....., sede dell'Associazione, per le attività generali per il funzionamento dell'Associazione, si dotano di un adeguato sistema che consenta di rilevare i costi di competenza dell'esercizio per centri di costo corrispondenti ai singoli servizi convenzionati ed alle attività generali per il funzionamento dell'Associazione.

Art. 15

(Verifica e controllo)

1. In concomitanza con le scadenze previste per le verifiche ed i controlli sulla gestione finanziaria ed economica dei comuni, gli uffici comuni, qualora ne ravvisino la necessità, presentano alla Conferenza dei segretari la richiesta di modifiche da apportare ai prospetti economico-finanziari predisposti in sede di previsione. Le richieste sono sottoposte alla Conferenza dei Sindaci, ai sensi dell'art. 8, comma 3.
2. In caso di accoglimento delle richieste, le modifiche apportate ai prospetti economico-finanziari sono trasmesse dalla Conferenza dei segretari ai comuni associati per le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci.

Art. 16

(Rendiconto)

1. Il rendiconto annuale dell'Associazione è costituito da un documento finanziario riepilogativo desunto dai risultati della gestione annuale dei singoli servizi e dello svolgimento delle attività generali per il funzionamento dell'Associazione.
2. Il rendiconto viene approvato dalla Conferenza dei Sindaci, unitamente alla relazione illustrativa delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti, entro il _____²².

Art. 17

(Riparto delle spese e delle entrate)

1. Le spese sostenute per le attività generali per il funzionamento dell'Associazione sono ripartite tra tutti i comuni aderenti _____ (in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente)⁽²³⁾.
2. Le spese inerenti alla gestione delle funzioni e dei servizi associati sono ripartite tra i comuni aderenti secondo le modalità specificate nelle singole convenzioni attuative.
3. Le assegnazioni ricevute dalla Regione o da altri enti pubblici sono ripartiti dal Comune sede dell'Associazione, previa deliberazione della Conferenza dei Sindaci, tra tutti i comuni aderenti in misura proporzionale alle spese rispettivamente sostenute per la gestione associata dei servizi e delle funzioni di cui al comma 2, così come risultanti dal rendiconto dell'Associazione.

²² Il termine deve essere tale da consentire di allegare al rendiconto di ciascun Ente il rendiconto dell'Associazione.

²³ E' possibile prevedere un diverso criterio di riparto: ad esempio in proporzione al territorio.

CAPO V

Disposizioni finali

Art. 18

(Durata e casi di recesso)

1. L'Associazione ha una durata di anni decorrenti da⁽²⁴⁾.

IPOTESI ALTERNATIVE PER I COMMI 2 E 3⁽²⁵⁾

IPOTESI A)

2. Non è consentito il recesso dall'Associazione nei primi sei anni⁽²⁶⁾ dalla sua costituzione.

3. A partire dal settimo anno, ciascun comune aderente può recedere dall'Associazione, salvo il pagamento di un adeguato corrispettivo commisurato____⁽²⁷⁾. Il pagamento della penale non esclude la risarcibilità degli eventuali danni ulteriori causati all'Associazione.

IPOTESI B)

2. Non è consentito il recesso dall'Associazione nei primi ____anni dalla sua costituzione, salvo il pagamento di un adeguato corrispettivo commisurato____⁽²⁸⁾. Il pagamento della penale non esclude la risarcibilità degli eventuali danni ulteriori causati all'Associazione.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, ciascun comune aderente può recedere dall'Associazione.

Art. 19

(Procedura di recesso e scioglimento)

1. La proposta di recesso deve essere deliberata dal Consiglio comunale e sottoposta alla Conferenza dei Sindaci.⁽²⁹⁾

2. Il recesso, se comunicato al Presidente della Conferenza dei Sindaci entro il ____ (ad esempio: 31 ottobre)⁽³⁰⁾ decorre dal primo gennaio dell'anno successivo alla comunicazione; qualora venga comunicato in data successiva, il recesso avrà effetto dal primo gennaio del secondo anno

²⁴ L'art. 22 della l.r.1/2006 impone che l'associazione abbia una durata minima di almeno sei anni, in alternativa alla durata può essere previsto il termine finale dell'associazione.

²⁵La disciplina sui casi e modalità del recesso è eventuale e variamente modulabile, in applicazione dell'autonomia contrattuale. Nel testo sono previste due possibili ipotesi di recesso, la prima prevede il divieto di recesso per un determinato arco temporale ammettendolo per il periodo successivo, solo dietro pagamento di una penale; la seconda ipotesi consente sempre il diritto di recesso solo che, qualora esso venga esercitato nel primo periodo è subordinato al pagamento di una penale, se esercitato nel periodo successivo è libero. L'autonomia delle parti potrebbe prevedere ulteriori varianti, anche risultanti dalla combinazione di quelle sopra esposte.

Si pone l'attenzione sul fatto che l'uscita di un Comune dalla associazione comporta l'assunzione di non indifferenti costi per l'Associazione stessa legati alla necessità di una sua riorganizzazione oltre che ai minori finanziamenti che ne conseguiranno a suo favore. Di qui la necessità di valutare l'opportunità della previsione di una clausola penale.

²⁶ Il termine di sei anni corrisponde alla durata minima prevista dalla legge.

²⁷ Potrebbe essere stabilito in quantità inversamente proporzionale al numero degli anni di partecipazione all'associazione, cioè il corrispettivo penale è maggiore il primo anno ((successivo al sesto) e poi decresce con il passare degli anni in associazione. Oppure, pagamento "spese" per l'anno in corso e per il successivo.

²⁸ Vedi nota (26).

²⁹ La Conferenza dei Sindaci non ha potere di veto ma di sola presa d'atto della volontà di recesso manifestata. Potrà, al più, esercitare una valutazione sulla manifestazione di volontà espressa dal Comune recedente.

³⁰ Potrebbe essere prevista una data diversa.

successivo a quello dell'avvenuta comunicazione. Esso comporta l'automatico e contestuale recesso da tutte le convenzioni già stipulate per la gestione associata di servizi e funzioni.

3. Il recesso dall'Associazione di uno o più comuni aderenti non determina lo scioglimento della stessa che rimane in vita finché i comuni componenti sono almeno due.

4. Qualora receda l'Ente capofila dell'Associazione, dovrà essere individuato entro il termine di....., con le modalità di cui all'art. 20, un altro Comune che assuma tale ruolo.

5. L'Associazione cessa per scadenza del termine di durata o a seguito di deliberazione di scioglimento approvata dai consigli comunali di tutti gli enti partecipanti. L'atto di scioglimento è sottoscritto dai sindaci e contiene la disciplina della fase di scioglimento e dei connessi adempimenti.

Art. 20

(Modifiche alla convenzione quadro)

1. Le proposte di modifica o di abrogazione di norme della presente convenzione quadro sono deliberate dalla Conferenza dei Sindaci e sottoposte ai comuni aderenti.

Art. 21

(Accesso agli atti)

1. L'Associazione garantisce l'accesso alle informazioni relative alle attività di propria competenza. A tale scopo, agli atti della Conferenza dei Sindaci e degli altri organismi dell'Associazione si applicano le disposizioni contenute nel regolamento sull'accesso del comune sede dell'Associazione.